



COMUNE DI TRECENTA

Provincia di Rovigo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : **20/10/2016**

Deliberazione N. **137**

Oggetto: PROCEDURA RECLAMO-MEDIAZIONE - ART. 17-BIS DEL D. LGS. N. 546/1992 NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

L'anno duemilasedici, addì venti del mese di Ottobre alle ore 18:50, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti giustificati	Assenti non giustificati
1	LARUCCIA ANTONIO	X		
2	TEGAZZINI MATTEO	X		
3	FRANCO ROBERTA		X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. Conforto Elisa

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

<p>VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Trecenta, lì 19/10/2016 IL RESPONSABILE AREA</p> <p>F.to SPIRANDELLI SIMONE</p>	<p>Non necessita parere di regolarità contabile.</p> <p>F.to</p>
--	--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con il D. Lgs 24/09/2015, n. 156 sono state introdotte importanti modifiche al contenzioso tributario;

Visto, in particolare, l'art. 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che introduce una serie di modifiche al D.Lgs. 546/1992, tra le quali, al punto I del comma 1, la sostituzione integrale dell'art. 17-bis, che applica a tutte le controversie tributarie di valore non superiore a 20.000 euro una nuova disciplina che attribuisce ad ogni ricorso gli effetti di un reclamo e che introduce la possibilità per i contribuenti di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;

Richiamato l'art. 17-bis del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, così come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera I), del D.Lgs. 24.09.2015, n. 156, in tema di mediazione tributaria, che sancisce:

“Art. 17-bis Il reclamo e la mediazione.

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis”;

Considerato che il ricorso notificato dal 1° gennaio 2016, pertanto, produrrà gli effetti del reclamo con facoltà del contribuente di promuovere la mediazione con l'ente impositore attraverso una proposta di rideterminazione dell'importo dovuto;

Dato atto che il Comune è, quindi, tenuto a valutare il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione, senza, che ciò implichi necessariamente l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente che potrà, però, essere esperito se ritenuto utile;

Ritenuto che, sia in caso di accoglimento del reclamo/mediazione ovvero al contrario in caso di

diniego, l'Ente deve emettere un provvedimento, nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento e con le modalità di notifica nel medesimo contenute;

Precisato che l'instaurarsi del contenzioso ha, inoltre, come conseguenza che le spese di giudizio sono per legge maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento;

Considerato, quindi, che l'istituto del reclamo e della mediazione previsto dal citato art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario per prevenire le controversie, che possono così essere definite a mezzo reclamo/mediazione dinnanzi l'ente impositore, senza ricorrere al Giudice Tributario;

Considerato, altresì, che:

- il comma 4 del predetto art. 17-bis stabilisce che, all'esame del reclamo e della proposta di mediazione, provvedono strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa dell'ente impositore;
- il Responsabile della mediazione deve essere, alla luce di quanto sopra esposto, soggetto terzo rispetto al Funzionario Responsabile del tributo in contestazione ovvero al Responsabile del procedimento, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed in particolare della procedura di reclamo/mediazione come introdotta dal D.Lgs. n. 156/2015;

Dato atto che:

- all'interno del Comune non sono presenti uffici separati ed autonomi oltre all'ufficio tributi che dispongano delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto;
- appare non percorribile l'individuazione di professionisti esterni all'Ente anche in considerazione del numero di avvisi di accertamento mediamente emessi ed ai limitati importi di ognuno di essi (come detto in premessa, si parla solo delle controversie non superiori ai 20.000 euro);
- le vigenti forme aggregative con altri enti non consentono, allo stato attuale, l'attivazione di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività in oggetto;
- Richiamato il Regolamento comunale delle Entrate come modificato con delibera di C.C. n. 21 del 16.05.2016, in particolare l'allegato c) che introduce disposizioni sul reclamo e la mediazione;

Valutato che l'unica figura professionale interna idonea alla funzione in oggetto, per profilo giuridico, competenze tecniche ed esperienza adeguata, risulta essere quella del Segretario Comunale;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, non è necessario il preventivo parere di regolarità contabile;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Con voti favorevoli unanimi resi ai sensi di legge

DELIBERA

1. Di nominare il Segretario Comunale quale responsabile della mediazione tributaria per l'esame dei reclami / proposte di mediazione, di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992;
2. Di dare atto che, al Responsabile della mediazione tributaria, sono attribuite tutte le funzioni

ed i poteri per l'esercizio dell'attività di mediazione, compresa la rideterminazione della pretesa tributaria, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa;

3. Di dare atto che per la funzione come sopra attribuita non è previsto alcun compenso.

4. Di comunicare, contestualmente alla sua pubblicazione, l'adozione della presente delibera ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to LARUCCIA ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CONFORTO ELISA

Il Sottoscritto Responsabile della pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione :

- Viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 26/10/2016
come prescritto dall'art. 124 comma 1° del D-Lgs. 18 agosto n. 267.

- Viene comunicata , con lettera n. _____, in data _____, ai signori capigrup-
po consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Trecenta, li _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to STELLA FRANCESCA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CONFORTO ELISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A C H E

<input checked="" type="checkbox"/>	La presente deliberazione è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 20/10/2016	
<input type="checkbox"/>	La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L. e divenuta esecutiva il 06/11/2016	

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CONFORTO ELISA